



COMUNE DI CONCOREZZO

PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELL'INFESTAZIONE DA AEDES ALBOPICTUS (ZANZARA TIGRE) E LE ALTRE SPECIE DI ZANZARE NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2008.

Ordinanza n. 49 del 13.03.2008

IL COORDINATORE DEL SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO

Premesso che il Comune di Concorezzo effettuerà nel 2008, sulle aree pubbliche, gli interventi di lotta alle zanzare;

Considerata l'attuale diffusione della così detta "Zanzara tigre" (*Aedes Albopictus*), favorita dalle mutate condizioni meteo-climatiche verificatesi in Italia nell'ultimo decennio, con aumento della temperatura e dell'umidità particolarmente nei mesi da aprile a settembre assimilabili a quelle del Sud-Est asiatico da cui la zanzara ha origine;

Vista la rilevanza che il fenomeno ha assunto a livello nazionale, come documentato dall'Istituto Superiore di Sanità che ha ritenuto opportuno diramare linee-guida per la sua prevenzione e controllo;

Riscontrata la necessità, ai fini del controllo di tale infestazione, di conseguire l'obiettivo di un ulteriore e più esteso intervento larvicida negli spazi privati dell'intero territorio comunale, oltre che di altri interventi a carattere preventivo negli stessi spazi;

Considerato che la zanzara depone le uova in una molteplicità di contenitori ove è presente acqua stagnante e che le uova, a seguito di condizioni climatiche favorevoli, se sommerse dall'acqua, danno origine allo sviluppo di larve generalmente nel periodo da aprile a settembre;

Considerato inoltre che la presenza di erba alta e sterpaglie favorisce l'annidamento degli adulti;

Tenuto conto del disagio prodotto dall'infestazione da insetti fortemente aggressivi nei riguardi delle persone e del rischio per la salute in quanto possibili veicoli di trasmissione di malattie infettive, anche se a tutt'oggi non si sono riscontrate le condizioni necessarie per tale trasmissione identificabili nella presenza di serbatoi umani dei virus più direttamente interessati;

Dato atto che è opportuno provvedere ad eseguire idonei interventi di disinfestazione anche contro altre specie di zanzare presenti sul territorio del Comune di Concorezzo;

Ritenuto di adottare adeguate misure per la prevenzione dei disagi della cittadinanza e per la tutela della salute e dell'ambiente;

Visto l'art. 344 del T.U. Leggi Sanitarie – R.D. 27.7.1934, n.1265;

Viste le Circolari del Ministero della Sanità n. 13/1991 e n. 42/1993;

Vista la nota della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia in data 26.01.2007 avente per oggetto "Misure di lotta per il contenimento delle zanzare";

Viste le note del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano 3, che evidenziano l'opportunità di emettere Ordinanze al fine di contrastare il radicamento sul territorio del Comune di Concorezzo della "*Aedes albopictus*" (zanzara tigre);

Visto il Regolamento Locale d'Igiene vigente nel territorio del Comune di Concorezzo;

Vista la Legge Regionale 26.10.1981, n. 64

Vista la Legge 24.11.1981, n. 689;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

ORDINA

1) a tutta la cittadinanza, nel periodo compreso tra l' 1 Aprile e il 30 Settembre 2008, di adottare le tecniche di controllo contro lo sviluppo delle larve di zanzara tigre sotto indicate:

- **evitare** l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi i terrazzi, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliarsi acqua piovana;
- **procedere**, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini; non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole gestite dal Comune per il monitoraggio dell'infestazione;
- **trattare** l'acqua presente nei tombini di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida da parte degli stessi proprietari o avvalendosi di imprese di disinfestazione e conservando la documentazione di acquisto dei prodotti usati o l'attestazione dell'avvenuto trattamento rilasciata dalle imprese specializzate; la periodicità dei trattamenti è congruente alla tipologia del prodotto usato;
- **pulire** i tombini di raccolta delle acque piovane prima dell'avvio di ogni ciclo di trattamento larvicida;
- **introdurre** nei piccoli contenitori d'acqua che non possono essere rimossi, quali i vasi portafiori dei cimiteri, filamenti di rame in ragione di almeno 20 grammi per litro d'acqua da sostituire alla loro completa ossidazione, o sabbia fino al completo riempimento nel caso di contenitori di fiori finti;
- **introdurre** nelle fontane e nei laghetti ornamentali pesci larvivori, tipo pesci rossi;
- **tenere sgombri** i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, ed eventualmente recintarli in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti, provvedendo al regolare sfalcio dell'erba e sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;

2) a tutta la cittadinanza, nei mesi invernali, di effettuare:

- trattamenti di disinfestazione, in due distinti momenti a distanza di 20 giorni l'uno dall'altro, anche attraverso l'utilizzo di comuni bombolette insetticide spray, nei seguenti luoghi: cantine, locali caldaia, locali pompe di sollevamento, solai, vasche settiche, camere di ispezione della rete fognaria;

ORDINA ALTRESI'

Nel periodo dal 1 Aprile – 30 Settembre 2008

A) ai proprietari, agli amministratori condominiali e a tutti coloro che hanno l'effettiva disponibilità di edifici destinati ad abitazione e ad altri usi di:

- **assicurare** lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde evitare raccolte d'acqua stagnante anche temporanee;

B) ai soggetti pubblici e privati gestori di corsi d'acqua, scarpate ferroviarie e autostradali, cigli stradali di:

- **curare** la manutenzione dei corsi d'acqua onde evitare ostacoli al deflusso delle acque stesse;
- **mantenere** le aree libere da rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte stagnanti d'acqua.
- **eliminare** le eventuali sterpaglie;

C) a tutti i conduttori di orti di:

- **privilegiare** l'annaffiatura diretta tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- **sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- **chiudere** con coperchi a tenuta o con rete zanzariera fissata e ben tesa gli eventuali serbatoi d'acqua;

D) ai proprietari e responsabili di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di:

- **adottare** tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali ad esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia e altri;
- **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare ogni 15 giorni o in alternativa entro 5-7 giorni da ogni precipitazione atmosferica;

E) ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:

- **stoccare** i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi; a tal fine i copertoni possono essere disposti a piramide e coperti con teli impermeabili ben fissati;
- **ridurre** al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumuli difficilmente gestibili sotto l'aspetto igienico sanitario, concordando con le imprese di smaltimento tempi brevi di prelievo;
- **provvedere** alla disinfestazione quindicinale dell'acqua contenuta nei copertoni o in alternativa entro 5-7 giorni da ogni pioggia, qualora non siano ritenute applicabili le prescrizioni di cui sopra;
- **non consegnare** copertoni contenenti acqua alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione ;

F) ai responsabili dei cantieri :

- **evitare** raccolte idriche in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- **sistemare** i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
- **provvedere**, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.

I soggetti pubblici e privati, fatti salvi gli obblighi di disinfestazione periodica sopra richiamati, possono attuare nel periodo **1 Aprile - 30 Settembre 2008**, oltre ai prescritti interventi larvicidi dei tombini presenti nelle rispettive aree aperte pertinentziali, interventi adulticidi avvalendosi di imprese specializzate, allorché nelle aree di rispettiva pertinenza si riscontrano una diffusa presenza di insetti adulti.

AVVERTE

Le disposizioni della presente ordinanza sono impartite in applicazione del Regolamento Locale d'igiene vigente nel territorio del Comune di Concorezzo

La responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita, ai sensi dell'art. 6 della legge 689/81, a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze sono riscontrate;

Le violazioni alle disposizioni sopra indicate, saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria sino ad Euro 103,00 prevista dall'art. 344 del R.D. 27.7.1934, n.1265 o, in caso di ripetuta inadempienza a singole ordinanze successive al primo accertamento di violazione, ai sensi dell'art. 650 del codice penale;

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 241/90, il responsabile del procedimento è il Coordinatore del Settore Servizi sul Territorio Arch. Polletta Marco; contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1304), oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg. Dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971).

MANDA PER ESECUZIONE

Alla Polizia Locale di Concorezzo nonché all'Azienda Sanitaria Locale 3 – Dipartimento di Prevenzione Via Novara n. 3 DESIO, nonché ogni altro Agente od Ufficiale di Polizia Giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

DISPONE

La vigilanza si esercita tramite sopralluoghi e riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese specializzate.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza mediante affissione all'Albo Pretorio per tutto il tempo di validità del provvedimento. Risulta inoltre consultabile sul sito internet del Comune di Concorezzo www.comune.concorezzo.mi.it.

IL COORDINATORE DEL
SETTORE SERVIZI SUL
TERRITORIO
Arch. Marco Polletta